



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio

Servizio Ambiente

Inserimento N. 188 del 26/09/2023

Ordinanza n. 187 del 27/09/2023

OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ADOZIONE DI MISURE ANTISMOG E MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. 155/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

RICHIAMATI:

- la L. 23.12.1978, n.833, “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il D.Lgs. 30.04.199, n.285, “Nuovo codice della Strada”;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la L. 24.11.1981 n. 689, “Modifiche al sistema penale”;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n.152, “Testo unico in materia Ambientale”;
- la L.R. 06.03.2007, n.4, “Adeguamenti normativi in materia ambientale, modifica a leggi regionali”;
- il D.Lgs. 13.08.2010, n.155, “Attuazione della Direttiva 2008.50 CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.P.R. 16.04.2013, n.74, recante: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”;
- la L.R. 03.08.2022, n.11, “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione Europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo”;
- il D.M. Ambiente 07.11.2017, n.186, “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;

PREMESSO che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente pone in capo agli Stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n.155 del 13.08.2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico, gli ossidi di azoto e l’ozono;
- obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell’aria;

VISTI:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 del 11.04.2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria fissati dall’Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

- i contenuti del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 795 del 5 giugno 2017 e sottoscritto in data 25.07.2017 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte;
- la D.G.R. n. 1412 del 25.09.2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell’aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell’Accordo;
- la L.R. n. 14 del 22.10.2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali" con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato diverse disposizioni sulla qualità dell’aria;
- la D.G.R. n. 1523 del 02.11.2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell’aria”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR2020 fino al 31.12.2021;
- la sentenza del 10.11.2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644.18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008.50.CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893);
- la D.G.R. n. 33 e 189 del 2021, con le quali sono state approvate misure straordinarie, sia strutturali che emergenziali, per la tutela della qualità dell’aria al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria;
- la D.G.R. n. 2130 del 12.12.2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l’adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”;

VISTI in particolare:

- l’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR, ove si stabiliscono le misure di limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, da adottare nel periodo autunno-inverno di ogni anno (dal 1. ottobre al 31 marzo dell’anno seguente);
- l’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR relativo alla regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento civile;
- l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- il punto 1.d) della D.G.R. n. 1412 del 25.09.2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, in caso di superamento continuativo del valore limite giornaliero del Parametro PM10;
- l’art. 40 della L.R. 22.10.2018, n. 14 relativo alle modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna PG 458251 del 22.06.18 – Chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva – art. 24, comma1, lettera a), del PAIR 2020;
- l’art. 36 della L.R. 11/2022, ha stabilito che l’entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e di quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, è prorogata non oltre il 31.12.2022;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Castelfranco Emilia, avendo popolazione residente superiore alla 30.000 abitanti, è tenuto all’attuazione dei provvedimenti previsti agli artt. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR sopra citate e al punto 1.d) della D.G.R. n. 1412/2017 così come aggiornati dalla L.R. n. 14 del 22.10.2018 e dalle DD.GG.RR. n. 33.2021 e n. 189.2021;
- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, è costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e dalle unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;

CONSIDERATO inoltre che:

- degli sforamenti costanti del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀ sul territorio provinciale di Modena;
- che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che le polveri fini (PM₁₀ e PM_{2,5}) siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

RITENUTO che, stante le condizioni suddette, al fine di tutelare la qualità dell’aria e la salute pubblica, sia necessario ed opportuno:

- adottare i provvedimenti previsti agli artt. 14 e 30 delle Norme tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della citata D.G.R. 1412/2017, così come aggiornati dalla Legge Regionale n. 14 del 22.10.2018 e dalle DD.GG.RR. n. 33/2021 e n. 189/2021;
- potenziare le misure emergenziali previste con misure più restrittive in materia di combustione delle biomasse negli impianti di riscaldamento e di bruciatura all’aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all’art. 185 c. 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006;

VISTE le sentenze della IV Sezione del Consiglio di Stato 13.07.2011, n.4262 e 24.03.2006, n.1537, secondo cui spetta ai funzionari spetta il potere di ordinanza afferente la gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie;

CONSIDERATO che gli alti livelli di inquinamento atmosferico nella Pianura Padana non costituiscono un fatto straordinario, e che gli sforamenti dei limiti di legge in materia di inquinanti sono eventi puntualmente occorrenti nel corso dell’anno;

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 relativo alle competenze dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi;

VISTO l’art. 51, c.2 dello Statuto Comunale, secondo cui i compiti spettanti alle figure dirigenziali sono definiti nei regolamenti ovvero dall’atto di incarico in accordo con quanto previsto e stabilito dalla legge aggiuntiva legata sia alla posizione che al grado di raggiungimento degli obiettivi;

ORDINA

1. **il divieto di circolazione dal 01.10.2023 al 30.04.2024** nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica e ad esclusione delle giornate del 1° novembre, 8 e 9 dicembre, 24 e 25 dicembre, 31 marzo, 1° aprile, 25 aprile, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, nelle seguenti aree:

- l’area del Centro storico di Castelfranco Emilia, delimitata dalle vie Circondaria Nord e Sud e ad esclusione di queste ultime, come da planimetria di cui all’allegato n.1;
- l’area del Centro storico di Piumazzo, delimitata dalle vie F. Rismondo, F. Filzi, C. Battisti, G. Oberdan e ad esclusione di queste ultime, come da planimetria di cui all’allegato n.2;

dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 e EURO 2**, non conformi alla direttiva 94.12.CE e successive o alla direttiva 91.542.CEE St II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4** non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure riga B2 o C e successive;

- c. **veicoli benzina-metano e benzina-GPL PRE EURO e EURO 1** non conformi alla direttiva 91.542.CEE St II e successive o alla direttiva 94.12.CE e successive;
 - d. **ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1**, non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.”
2. **il divieto di impiego di biomasse combustibile solide** (legna, pellet, cippato, altro) nei generatori di calore di cui all’art. 1 c. 3 Decreto del Ministero dell’Ambiente 07.11.2017, n. 186 dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle, e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti, in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di impianto di riscaldamento multi combustibile;
3. **il divieto di installare generatori a biomassa legnosa** con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle;
4. **l’obbligo di utilizzare pellet** in generatori di calore di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW:
 - a. che rispetti le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n.152/2006;
 - b. che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
 - c. di cui si conservi la pertinente documentazione;
5. **il divieto di installare impianti** per la climatizzazione invernale ed estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici;
6. **il divieto di utilizzare impianti** già installati in spazi pertinenziali o di collegamento fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, c.1, lett. a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della D.G.R. 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *Ecobonus*) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 06.08.2020;
7. **il divieto di mantenere aperte** costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d’aria, le **porte di accesso** al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi;
8. **l’adozione delle seguenti misure emergenziali** in tutto il territorio comunale **dal 01.10.2023 al 30.04.2024**, qualora il bollettino di verifica emesso da ARPAE preveda lo sfioramento dei limiti di PM₁₀ nel giorno di controllo e nei due immediatamente successivi, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino e fino al successivo giorno di controllo incluso:
 - a. **il divieto di circolazione** di cui all’ordine n.1 esteso a tutti i veicoli diesel **EURO 5**;
 - b. **il divieto di utilizzo di biomasse combustibili solide** (legna, pellet, cippato, altro) in tutte le unità immobiliari comunque classificate dotate di impianto di riscaldamento multi combustibile;
 - c. **il divieto di superamento dei valori massimi di temperatura** negli ambienti di vita riscaldati:
 - 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza e assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5);
 - 17°C (+2 °C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili (E8);restando esclusi dalle limitazioni di temperatura suddette gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili (E3), ad attività sportive (E6), ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
 - d. **il divieto di abbruciamento** all’aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all’art. 185 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 152/2006, fatta eccezione per un massimo di due giorni complessivi

ricadenti nei mesi di ottobre, marzo e/o aprile in cui potrà si potrà procedere alla combustione di cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro posizionati in zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, ovvero a eccezione di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;

- e. il **divieto di combustione** all'aperto di altro tipo (falò, barbecue, fuochi d'artificio, etc.), fatta eccezione per spettacoli pirotecnici e/o celebrazioni autorizzati dall'Amministrazione comunale;
 - f. il **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, ad esclusione degli spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
 - g. il **potenziamento dei controlli** sul rispetto delle misure previste dall'ordinanza;
9. la trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti opportuni e conseguenti, a:
- a. il Comando di P.L.
 - b. l'Arma dei Carabinieri;
 - c. l'Agenzia regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna;

COMUNICA

1. che **sono esclusi dal divieto di circolazione** di cui agli **ordini nn.1 e 5, lett. b)** le seguenti tipologie di veicoli:
- a. autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - b. autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
 - c. autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
2. che **sono esclusi dal divieto di circolazione** di cui agli **ordini nn.1 e 5, lett. b)** i veicoli di qualsiasi tipo destinati ai seguenti usi:
- a. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza;
 - b. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;
 - c. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
 - d. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
 - e. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012;
 - f. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
 - g. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - h. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dei luoghi di produzione a quelli di deposito e vendita, fiori, animali

vivi, sementi, ecc.), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;

- i. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
 - j. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
 - k. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
 - l. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da e per la struttura adibita al prelievo;
 - m. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
 - n. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
 - o. carri funebri e veicoli al seguito;
 - p. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
 - q. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;
 - r. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare e/o partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
 - s. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa provvisti di documento di trasporto (DDT);
 - t. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza o autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (D.Lgs. 22.07.1999, n. 261), veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e veicoli muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di riparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.
 - u. veicoli dei cortei matrimoniali e autoveicoli per il trasporto dei bambini che devono ricevere i Sacramenti verso la parrocchia di riferimento e ritorno, e veicoli degli invitati alla celebrazione del sacramento muniti di certificato rilasciato dalla parrocchia nel quale sia indicato il nome del bambino e l'orario di svolgimento del rito;
 - v. veicoli per il trasporto di atleti diretti a gare sportive muniti di attestazione rilasciata dalla Federazione/Associazione sportiva;
3. che le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono le seguenti:
- a. ai sensi dell'art. 7, cc. 1 e 13-bis del Codice della Strada, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dall'ordine n.1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;

- b. ove prescritta, la mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione per usufruire delle deroghe sopra elencate, equivale al mancato rispetto del divieto di circolazione nei giorni e orari stabiliti e comporterà l'applicazione della sanzione di cui alla precedente lettera;
 - c. ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267.2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 5.4, è punita ai sensi dell'art. 157 c. 2 e 8 del vigente Codice della Strada con la sanzione amministrativa da 42,00 a 173,00 €;
 - d. ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267.2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 (e relativa sotto articolazione ad esclusione del punto 5.4) del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da 50,00 € a €. 300,00;
4. che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Castelfranco Emilia, 27/09/2023

Il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Arch. Marino Bruno

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>)